



Il trattamento fiscale e previdenziale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche è regolamentato dall'art. 67 comma 1, lett.m), nonché dagli articoli 143 e ss. del TUIR.

Trattamento fiscale e previdenziale dei compensi erogati dalle ASD e SSD

Il trattamento dei compensi è regolamentato dall'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, il quale riconduce tra i redditi diversi, e quindi non assoggettabili a contribuzione, *“le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”*.

Tale norma è stata ulteriormente implementata dall'art.35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito con legge n. 14/2009, che ha chiarito il concetto di *“esercizio diretto di attività sportiva”* precisando che in tale ambito rientrano non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine attività sportiva.

Tale interpretazione estensiva è stata condivisa dall'Agenzia delle Entrate che, con nota successiva, ha chiarito che in questa tipologia possono essere ricompresi i compensi erogati ai soggetti che svolgono attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono una attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate a prescindere dalla realizzazione dell'attività sportiva.

L'Ispettorato Nazionale del lavoro, con lettera circolare n. 1 del 1 dicembre 2016, ha fatto propri tali concetti precisando che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1 – che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive.**
- 2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.**

Appare, pertanto, necessario che oltre alla iscrizione nel registro delle società sportive, l'associazione debba svolgere attività contemplate nei regolamenti emanati dalle Federazioni, comprese le attività di formazione e didattica, tra cui rientrano le attività di avviamento allo sport.

La mancanza di un regolamento federale esporrebbe le associazioni al rischio di non poter documentare che i compensi erogati agli istruttori e agli altri soggetti ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività formative rientrano tra i redditi diversi regolamentati dall'art.67 del TUIR.

Trattamento fiscale delle quote versate per la partecipazione ai corsi

L'art. 148, comma 2, del TUIR pur prevedendo che per gli Enti Associativi si considerano commerciali, le prestazioni di servizi rese agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto), precisa al comma 3 che per le associazioni sportive dilettantistiche, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

La lettura attenta di tale norma impone, all'associazione che organizza corsi di formazione secondo le direttive federali, di distinguere tra soggetti tesserati alla FIC, anche se non associati alla ASD, e soggetti terzi.

Infatti mentre le quote versate dai primi per la partecipazione ai corsi rientrano tra le attività connesse a quelle istituzionali (e quindi usufruiscono del beneficio della detassazione), quelle versate da soggetti terzi rientrano tra i proventi commerciali e devono essere assoggettati a tassazione.

Appare, pertanto, opportuno che tutti i soggetti che si iscrivono ai corsi siano tesserati alla FIC dalla associazione sportiva affiliata.

Roma, 31 maggio 2017